

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3534/92 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1432/92 che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1432/92<sup>(1)</sup>, è vietato il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che è di fondamentale importanza rendere più efficace l'applicazione dell'embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che a tal fine il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato, con i vigenti paragrafi 9 e 10 della risoluzione 787 (1992), disposizioni che proibiscono, tra l'altro, il transito di determinati prodotti attraverso i territori delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, a meno che sussistano determinate condizioni e che stabiliscano le condizioni nelle quali le navi devono essere considerate navi delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro;

considerando che i ministri riuniti nell'ambito della cooperazione politica hanno preso atto, con preoccupazione, delle crescenti violazioni e dell'inefficacia delle procedure attuate; che essi hanno convenuto che è necessario rafforzare l'applicazione delle sanzioni, in particolare nel settore del petrolio e più generalmente in materia di transito;

considerando che in tali circostanze è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1432/92;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1432/92 è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1, ultima frase, è sostituito dal testo seguente:

(<sup>1</sup>) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 (GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2).

• Le condizioni di applicazione del divieto al trasporto aereo sono definite nell'allegato I. Le condizioni nelle quali, in determinate circostanze, le navi devono essere considerate navi delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro sono definite nell'allegato II. •

2) È inserito l'articolo seguente:

*- Articolo 2 bis*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, lettera d) è vietato il transito di petrolio greggio, prodotti petroliferi, attrezzature destinate al settore energetico, metalli, prodotti chimici, gomma, pneumatici, autoveicoli, aeromobili e motori di qualsiasi tipo, a meno che il trasporto sia specificatamente autorizzato, caso per caso, dal comitato istituito dalla risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con la procedura "senza obiezioni". •

3) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

*- Allegato I*

Il permesso di decollare dal territorio della Comunità, di atterrare su di esso oppure di sorvolarlo è rifiutato a qualsiasi aeromobile che prevede di atterrare nel territorio delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o che abbia decollato dallo stesso, a meno che il volo in questione sia stato autorizzato dal comitato istituito dalla risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per motivi connessi con esigenze umanitarie o altre esigenze conformi alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

*Allegato II*

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1432/92 e della relativa legislazione, le navi in cui persone fisiche o giuridiche aventi sede nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro oppure operanti a partire dal loro territorio abbiano partecipazioni di maggioranza o di controllo sono considerate navi delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, indipendentemente dai paesi di cui le navi battono bandiera. •

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 17 novembre 1992.